

Niente più reclamo sotto i 50mila euro

La direttiva

Il dipartimento
precisa che l'addio vale
a partire dal 4 gennaio

Ivan Cimmarusti

ROMA

A partire dal 4 gennaio scorso i ricorsi tributari di valore fino a 50mila euro non devono più contenere la proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. A chiudere il dibattito degli ultimi giorni relativo alla decorrenza dell'abrogazione dell'istituto, disposta con l'articolo 2, comma 3, del Dlgs 220/2023, è il direttore generale del Dipartimento giustizia tributaria del

ministero dell'Economia Fiorenzo Sirianni. A ciò si aggiunga che sono in corso di elaborazione apposite e specifiche direttive in ordine alle nuove disposizioni in materia di esercizio del potere di autotutela tributaria introdotte dal Dlgs 219/2023.

Con la prima direttiva dell'anno è stato comunicato che l'abrogazione della mediazione «decorre dalla data di entrata in vigore» del «decreto, ossia dal 4.01.2024». Pertanto, si aggiunge, «tenuto conto che l'abrogazione in argomento involge anche la procedura di reclamo e mediazione del contributo unificato tributario, gli inviti al pagamento del Cut di valore pari o inferiore a 50mila euro, notificati da questi uffici di segreteria dalla data del 4 gennaio 2024, non saranno più soggetti alla procedura di reclamo». Per questo - si specifica nella stessa direttiva - il Dipartimento avvisa le segreterie delle Corti di giustizia tributaria

che nello spazio «motivazionale presente negli inviti al pagamento del contributo unificato» comparirà una nuova dicitura in sostituzione della precedente: «Il presente invito è impugnabile innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado (...) entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica».

La querelle relativa alla decorrenza dell'abrogazione dell'istituto della mediazione è nata dall'analisi del Dlgs 220, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 gennaio scorso. Il dubbio è sorto in relazione all'articolo 4 dello stesso Decreto, in cui dopo la precisazione che l'entrata in vigore scatta il giorno successivo alla pubblicazione in G.u., stabilisce che «le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024». Secondo una parte degli esperti,

quindi, solo nei ricorsi notificati dopo il 1° settembre cesserebbero di produrre gli effetti del reclamo.

Alla posizione presa dal Dipartimento della giustizia tributaria si aggiunge anche quella dell'agenzia delle Entrate. In un provvedimento interno, infatti, si legge che l'applicazione del nuovo ricorso privo della mediazione è operativo dal 4 gennaio e che, a maggior ragione, «si evidenzia la necessità di procedere all'acquisizione tempestiva al Sistema Informativo dei ricorsi ai quali si applicano le predette modifiche e alla relativa costituzione in giudizio nel termine ordinario di 60 giorni».

Con riguardo alle ulteriori novità previste dal Dlgs 220, infine, il Dipartimento del Mef annuncia l'invio di apposite e specifiche direttive in ordine «alle nuove disposizioni in materia di esercizio del potere di autotutela tributaria».